

PENSIONE DI INABILITÀ

L'art. 2 comma 12, della Legge 8.8.1995, n. 335, prevede, con effetto dall'01.01.1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, il diritto di conseguire un trattamento pensionistico da calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per chiedere la prestazione è necessario che il lavoratore abbia maturato un minimo di 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio. Nel calcolo della stessa si considerano anche eventuali periodi computati, riscattati e ricongiunti e comunque da riconoscere, in base alle norme vigenti, ai fini del diritto a pensione.

Il DM 8.5.1997 n. 187 riconosce la facoltà di richiedere la pensione di inabilità solo all'interessato, mentre non prevede un'analoga facoltà in favore dei suoi superstiti. Nell'ipotesi in cui, a causa della gravità delle condizioni di salute in cui versa, il dipendente non sia in grado di provvedere ai propri affari, cioè, nel caso specifico, di redigere e presentare la domanda di pensione di inabilità, può provvedere a ciò altro soggetto che ne curi gli affari ai sensi dell'art. 2028 del codice civile.

La pensione di inabilità può diventare un trattamento indiretto o reversibile in caso di morte del richiedente prima che si sia perfezionato il relativo procedimento amministrativo. In questo caso, gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento ai superstiti.

La domanda può essere presentata dall'interessato in attività di servizio o successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, ma entro due anni dalla cessazione dal servizio, all'amministrazione di appartenenza o direttamente all'Istituto previdenziale, se già collocato a riposo.

Alla domanda di pensione di inabilità deve essere allegato un certificato medico attestante l'impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

È importante tener presente che la domanda di pensione di inabilità comporta l'effettuazione di accertamenti sanitari per verificare la sussistenza dell' "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa"; la Commissione Medica di Verifica, cui è demandato l'accertamento, potrebbe dichiarare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma riscontrare, allo stesso tempo, una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere messo a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.

Qualora dagli accertamenti sanitari emerga che, col tempo, possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, la Commissione Medica può fissare una data ai fini della revisione dello stato di inabilità. In tal caso è possibile che la prestazione, ove l'interessato recuperi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa, sia revocata. Al di fuori di detta ipotesi, la prestazione è vitalizia.

Il trattamento decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio. Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa dal servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Ai sensi del DM 8.5.1997 n. 187, il trattamento di pensione è calcolato, per i destinatari del sistema di calcolo retributivo sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età (art. 9 comma 1); oppure, per i destinatari del sistema di calcolo misto o contributivo, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento del sessantesimo anno di età (art. 9 comma 3).

In ogni caso, l'anzianità contributiva non può essere superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può essere superiore all'80% della base pensionabile – intesa come media delle retribuzioni prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione – o del corrispondente importo della pensione di privilegio che spetterebbe se l'inabilità dipendesse da causa di servizio.

Essendo subordinata al requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia in Italia che all'estero; è inoltre incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali. Infine il trattamento pensionistico di inabilità è incompatibile con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

L'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 ha previsto che le pensioni di inabilità, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non dipendenti da causa di servizio, non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL eventualmente liquidata per lo stesso evento invalidante.

Si ricorda che il D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, all'art. 6 ha abrogato l'istituto del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio.

A seguito di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 (che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, pro rata, per le anzianità maturate dal 01.01.2012), l'INPS – Direzione generale – con circolare n. 37 del 14.03.2012, ha precisato che, per le pensioni di inabilità aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola sempre secondo le regole del sistema contributivo, ossia nei limiti di anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (art. 1, comma 15, della Legge n. 335/1995) e non riferito al periodo mancante al compimento del limite di età ordinamentale.

Diversa dalla pensione di inabilità prevista dall'art. 2 comma 12 della L. n.335/1995, è la pensione concessa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per infermità (o dispensa ai sensi degli artt. 129 e 130 DPR n. 3/1957) in caso di inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro.

Per conseguire la suddetta tipologia di pensione, prevista dall'art. 42, comma 1, DPR n. 1092/1973, è necessario che ricorrano i seguenti tre requisiti:

- accertamento medico legale effettuato dalla competente Commissione Medica di Verifica dal quale risulti che il dipendente non è più in grado, e in modo permanente, di svolgere l'attività lavorativa presso l'Amministrazione di appartenenza.
- almeno 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio effettivo;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità.

(aggiornato al 01.09.2017)